



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 6
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Autotrasporto.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015"⁽¹⁾.

Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio di Polizia Stradale prot. n. 300/A/9221/14/108/44 del 31/12/2014.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 96/09, 125/09 e 156/09.

Si comunica che, con l'entrata in vigore del provvedimento in oggetto (**1° gennaio 2015**), è stato abrogato l'articolo 7 bis, del D.L.vo n. 286/05, inerente la redazione e l'obbligo di avere a bordo - dei veicoli adibiti a trasporto di merci per conto terzi - una scheda di trasporto o documento equipollente. È stato espressamente soppresso, altresì, ogni riferimento a tale documento presente nel citato D.L.vo.

Tale documentazione identificava tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto - vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci - e risultava cogente ai fini della procedura di accertamento delle singole responsabilità di tali soggetti⁽²⁾.

Successivamente, con il D.M. 30 giugno 2009, n. 554⁽³⁾ venne stabilito il contenuto della menzionata scheda, nonché degli altri eventuali documenti che potevano essere considerati ad essa equivalenti.

Il Ministero, con la circolare in oggetto - riservandosi di approfondire la tematica con una direttiva in corso di elaborazione⁽⁴⁾ - **ha fornito le seguenti disposizioni operative:**

- a) a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento (**01/01/2015**) **non può essere più richiesta l'esibizione della scheda di trasporto** (o documenti ad essa equipollenti) prevista dall'abrogato articolo 7 bis. Restano in vigore - ovviamente - altre disposizioni che prevedano l'obbligo di avere a bordo documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza, etc. (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, etc.);
- b) le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/14 (**01/01/2015**) rimangono pienamente valide ed efficaci, **anche qualora non ancora notificate o estinte per pagamento;**
- c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l'effettuazione del trasporto - di cui all'articolo 7, del D.L.vo n. 286/05 - le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che, ai sensi del comma 4, citata norma, devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo adibito a trasporto di merci in conto terzi. In mancanza di tali istruzioni, ferme restando le sanzioni previste dal citato comma 4, le generalità del

(1) S.O. n. 99 G.U. n. 300 del 29/12/2014.

(2) Vds circolare del Corpo n. 96/09.

(3) Vds circolari del Corpo nn. 125/09 e 157/09.

(4) Comprensiva - oltre che delle ulteriori modifiche al D.L.vo n. 286/05 (istituzione, disciplina e responsabilità figura sub vettore / ampliamento definizioni di vettore e committente) - anche di quelle apportate all'articolo 83 bis, D.L. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08 e s.m.i., sulla responsabilità del committente in ordine alle verifiche che deve compiere, nei confronti del vettore cui affida il trasporto, in materia di regolarità contributiva e fiscale.

committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell'articolo 180, comma 8, C.d.S.;

d) per effetto dell'abrogazione del più volte citato articolo 7 *bis*, rimane priva di sanzione la condotta del committente prevista dal comma 5, dell'articolo 7, del D.L.vo n. 286/05. Pertanto, in caso di contratto di trasporto non stipulato in forma scritta - anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, citata norma - **non è più oggetto di sanzione** il committente che non rediga e consegni al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo, o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori.

Il testo completo della circolare ministeriale è allegato, esclusivamente, alla versione della presente circolare del Corpo reperibile sulla rete IntraCom.

Le circolari del Corpo nn. 96/09, 125/09 e 156/09 sono revocate.



In ultimo, per opportune conoscenza e anticipazione, nonché corretta informazione all'utenza, si comunica che il comma 232, Legge di stabilità qui in trattazione, dispone il **divieto di circolazione, a far data dal 1° gennaio 2019 e su tutto il territorio nazionale, di veicoli a motore categorie M2 ed M3** (rispettivamente: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t ; veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) **alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento Euro 0**.

Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i casi di esclusione del citato divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico, o destinati a usi particolari.

SG/RB

Addi, 13/01/2015

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI